

Op. I-5 147

Al Chiaro^{mo} Signore
Bar. Rom. Giuseppe Manno
Omaggio di G. Cosentino

PROPOSTE

PER RISTABILIRE

LA TORTURA NEI GIUDIZI CRIMINALI DI SICILIA

DOPO LE RIFORME DEL 1812

PER

GIUSEPPE COSENTINO

Sotto Archivista di Stato

Professore di Paleografia e Dottrina Archivistica
alla Soprintendenza degli Archivi Siciliani



PALERMO


STABILIMENTO TIPOGRAFICO VIRZI

—
1889

TECA
T T A

47

DI TORINO



Pal 0099770

PROPOSTE

PER RISTABILIRE

LA TORTURA NEI GIUDIZI CRIMINALI DI SICILIA

DOPO LE RIFORME DEL 1812

PER

GIUSEPPE COSENTINO

Sotto Archivista di Stato

Professore di Paleografia e Dottrina Archivistica
alla Soprintendenza degli Archivi Siciliani



PALERMO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO VIRZI

1889



Pal 0099770

PROPOSTE

PER RISTABILIRE

LA TORTURA NEI GIUDIZI CRIMINALI DI SICILIA

DOPO LE RIFORME DEL 1812

PER

GIUSEPPE COSENTINO

Sotto Archivista di Stato

Professore di Paleografia e Dottrina Archivistica
alla Soprintendenza degli Archivi Siciliani



PALERMO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO VIRZI

—
1889



BIBLIOTECA
PATETTA

OP

I

5147

UNIVERSITÀ DI TORINO

PROPOSTE

PER RISTABILIRE

LA TORTURA NEI GIUDIZI CRIMINALI DI SICILIA

dopo le riforme del 1812

Nella storia politica e giuridica siciliana è rimasto mai sempre memorabile l'anno 1812, nel quale veniva proposta dal Generale Parlamento e sanzionata poi dal Sovrano una Costituzione, che, confermando solennemente le secolari prerogative all' Isola concesse dai precedenti Principi, sanciva insieme non poche riforme necessariamente volute dall'incessante progresso della civiltà (1).

Fra queste riforme non ultima era quella dell'abolizione della tortura nei giudizi criminali. Non è di questo luogo il descrivere come l'universale sentimento avesse da lungo tempo ed ovunque protestato contro la pratica criminale allora vigente, e come invitate voci fossero sorte a difendere la condizione miseranda degl'inquisiti.

Accennerò bensì che la possente voce di Cesare Beccaria ebbe eco eziandio nelle nostre contrade, spargendovi colle sue umanitarie dottrine benefica semenza, che non dovea tardar molto a produrre i desiati frutti; onde vediamo Tommaso Natale marchese di Monterosato pubblicare nel 1772 le sue *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene dalle leggi minacciate* e declamare contro l'uso della Tortura dichiarando che la medesima era contraria a tutte le leggi dell'umanità e della natura, e che una confessione estorta con tal mezzo doveasi presumere nulla (2).

Al 1790 Francesco Di Blasi nel T. III della Nuova Raccolta di opuscoli di Autori Siciliani pubblicò un *Saggio sulla Legislazione della Sicilia* e

(1) Gli articoli fondamentali della Costituzione furono votati dal Parlamento a 20 luglio 1812 e sanzionati dal Principe Ereditario Francesco, Vicario Generale del Regno, con dispaccio dei 10 agosto 1812; gli art. poi speciali dei Poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, del Piano Generale per l'organizzazione delle Magistrature ecc. vennero sanzionati coi dispacci dei 9 febbraio e 25 maggio 1813.

(2) V. *Opuscoli di Autori Siciliani*, T. XIII, pag. 230. Il Natale fin dal 1759, e quindi prima del Beccaria, avea scritto la sua Memoria, che poi dopo alcuni anni pubblicò.

vi faceva rilevare, come con una confessione il più delle volte strappata dal timore o dalla vessazione si perfezionassero la prova del delitto ed il processo finale.

Però non possiamo tacere, che i pregiudizi contro le nuove idee erano assai forti e radicati nella mente dei più per la costante e lunga pratica dei passati secoli e per la venerazione che circondava i nomi dei passati giuristi. Uno scrittore catanese, Vincenzo Malerba, sorse poco dopo a difendere la causa della Tortura in un suo opuscolo, e vi adoperò argomenti così infelici, per non dir altro, che non poteano che precipitare la caduta di tal procedimento penale.

Dal diritto punitivo del Principe traeva il Malerba il diritto *derivativo* di torturare (1); e poichè l'obiezione precipua a siffatto sistema era, che un innocente vinto dai tormenti si trovava costretto a confessarsi reo delle appostegli colpe e quindi a subirne la ingiusta condanna, il Malerba non ebbe timore di asserire in risposta: « Alla rarità (!?) di questo esempio oppongo la pubblica utilità risultante dalla legge della Tortura. Dirò di più che l'inconveniente di soggettare alla pena un innocente, che nel tormento si confessa reo, non dee attribuirsi all'ingiustizia e barbarie della Tortura, *ma ad una colpevole debolezza e alla mancanza di uno sforzo virtuoso. La pazienza è un dovere, e dovere indispensabile. L'innocente condannato al tormento dee accettare con rassegnazione e soffrire con tolleranza tutti i patimenti* » e dopo un paragone tra gl'innocenti torturati e i martiri cristiani (11) arriva a concludere: « non vorremmo poi che la confessione di un delitto non proprio derivi anzi da una impazienza del torturato, che dalla forza del tormento ? » (2). Credo invero che argomenti siffatti non abbian bisogno di confutazione, e basti semplicemente lo esporli, perchè i lettori ne facciano la debita condanna (3).

(1) *Ragionamento di Vincenzo Malerba avvocato catanese sopra la tortura* nel Tomo XVIII degli *Opuscoli di Autori Siciliani*, Palermo, 1777, pag. 4.

(2) *Ibid.* pag. 108 e 109.

(3) A pag. 6 e 11 del lavoro accennato leggonsi due lettere dell'Abate Francesco Carli e del giurista Gaetano Sarri. Il primo rallegravasi col Malerba perchè, nè i gran nomi, nè le riflessioni del Marchese Beccaria e d'altri scrittori l'avean trascinato ad abbracciare *i loro lusinghieri pensamenti*; e invece *saggiamente* dal diritto punitivo avea derivato l'altro della Tortura, e stimava che l'opera era *ben degna di vedere la pubblica luce*. Il Sarri dal canto suo rilevava che era piaciuto *a certi belli ingegni per uno spirito di novità di attaccare il diritto della Tortura riconosciuto dalle più colte nazioni di Europa*, ma che l'autore con la scorta di quei lumi superiori (11), ond'era fornito, avea sostenuto solidamente il diritto della Tortura; e lo animava pertanto a pubblicare *una sì saputa, eloquente e dotta* (11) *Dissertazione*.

È utile aggiungere che gli Accademici di Catania non permisero la lettura

Malgrado però questo armeggiare degli opposti campi, le nuove idee favorevoli all'abolizione dei tormenti venivano mano mano guadagnando gli animi, e finalmente la Costituzione siciliana del 1812 nello art. 34 del Potere Giudiziario stabiliva l'abolizione della Tortura nei seguenti termini: « Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della tortura nelle procedure criminali di questo Regno. Saranno in conseguenza proscritti li così detti *dammusi* (1), ferri ai piedi ed alle mani, ed ogni altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti; come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una Nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl'innocenti deboli e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi ». Segue il regio *Placet* che sanzionava il cennato articolo.

E benchè la dizione dell' art. 34 fosse, come può bene osservarsi, così evidente, pur tuttavolta alcune Corti continuavano ad applicare la tortura nei giudizi, fondandosi sopra una decisione emessa dalla G. Corte a sezioni riunite, *iunctis aulis*, in data dei 21 giugno 1813, per la quale era prescritto

della Memoria del Malerba. V. LAMANTIA, *Storia della Legislazione Civile e Criminale di Sicilia*, vol. II, P. II, Pal. 1874, pag. 222.

(1) I *dammusi* erano prigioni sotterranee anguste, umide e quasi prive di luce e d'aria; nelle quali gl'inquisiti erano tenuti in ferri con iscarso nutrimento, nudi della persona e senz'alcuna comunicazione esterna per un periodo, che poteva arrivare fino ai 40 giorni; ed avveniva alcuna volta che i detenuti vi contraessero i germi di funeste malattie, che poi li conduceano a morte.

Il giureconsulto Mario Muta nei suoi Commentari al cap. 41 del re Martino (Comm. ai Capitoli del Regno, t. III, pag. 260) parla *de illis locis, in quibus moritur de frigore, qui torturae species est, ut sunt foveae et dammuselli et alia loca similia, in quibus pro confitendis delictis solet fieri inquisitio*.

Si arrivò perfino a tenere gl'inquisiti nei *dammusi* per 39 giorni, poi uscimeli fuori per breve tempo, e quindi riporveli una seconda volta; sicchè fu d'uopo di speciali disposizioni che vietassero siffatti abusi. Le Istruzioni Criminali del 1787 mitigarono notevolmente il sistema dei *dammusi*. Il cav. Giov. d'Aceto nell'opera anonima *La Sicilia e i suoi rapporti coll'Inghilterra*, Palermo, 1848, pag. 43, descrive i *dammusi*, e ci apprende, che misuravano essi 8 a 10 piedi in lunghezza, 3 o 4 in larghezza ed altrettanti in altezza; l'acqua vi gocciolava lungo le mura e non vi si potea entrare od uscire che carponi, l'aria e la luce vi penetravano, indirettamente per mezzo di alcuni tubi, che comunicavano al di fuori; gl'inquisiti vi giaceano sopra un po' di paglia, carichi di ferri e con solo pane ed acqua per cibo, ed allorquando non erano sottoposti a più duri trattamenti, si somministrava loro per lo meno una gran quantità di legnate.

Tra i vari *dammusi* dell'Isola eran famosi quelli di Monreale, luoghi di terrore per tutti gli sventurati che vi capitavano, e di quelle tetre ed orride prigioni faceansi descrizioni così terribili, che la loro memoria è rimasta in proverbio fino ai nostri giorni nelle bocche del popolo.

che, malgrado la mentovata proibizione, non doveasi fare alcuna novità, ma continuare a procedere secondo le forme e rito già praticati; e si trovano difatti inflitti *dammusi* e purgazioni fino ai 27 settembre dello stesso anno. Ciò però non durò a lungo, essendochè il pubblico cominciò a mormorare contro l'uso di queste Corti, ed infine cessò del tutto l'impiego della tortura nei giudizi (1).

Avvenne però allora, secondo quel che ne riferisce una Rappresentanza della G. Corte, che il numero dei reati si accrebbe a dismisura; la G. Corte stimò quindi suo compito d'indagare le cagioni di siffatto aumento, e credette di scoprirle addirittura nella cessazione dell'uso della tortura nei giudizi, senza tener conto del commovimento non lieve verificatosi nell'Isola dopo il 1812 per l'abolizione della feudalità e per le vicende politiche avvenute, e però proponea come unico rimedio all'aumento della criminalità il ripristinamento della tortura nei giudizi sotto certe condizioni.

Non riproduciamo qui integralmente il prolisso documento della G. Corte, perchè la sua lunghezza sarebbe incompatibile con la brevità di questa memoria: però ne faremo un largo riassunto accompagnandovi alcune osservazioni.

La G. Corte incomincia col dire che dopo la promulgazione della nuova Costituzione, ch'ebbe di mira un miglior ordine politico di cose, la libertà civile e la pubblica sicurezza del regno, ne risultarono *effetti contrari alle salutari intenzioni della medesima per la sinistra applicazione ed intelligenza data ad alcuni articoli della stessa*. Narra quindi come si era a dismisura accresciuto il numero dei reati, ed erano venuti in tanta baldanza i colpevoli, deludendo la vigilanza dei magistrati e il rigore delle leggi, ch'erano divenuti gli uni e le altre lo scherno dei malviventi. Il Tribunale della G. Corte stimava di tradire i propri doveri restando indifferente a tanto male senza rintracciarne la sorgente e indicarne i rimedi.

La legislazione criminale fino al 1812 ammettea l'uso delle *purgazioni*, dei *dammusi*, dei ferri e delle ristrette: con la promulgazione dell'art. 34 sopra indicato della Costituzione del 1812 si credette che l'uso della tortura venisse inibito: ignorandosi l'intima e necessaria connessione *dell'uso dei dammusi, delle ristrette e delle purgazioni* con il rito criminale e la legislazione penale vigenti. Venuti meno perciò ai magistrati i mezzi di prova, i delitti eran rimasti impuniti, e i malfattori eran divenuti numerosi ed audaci; mentre prima il timore delle restrizioni era un freno anche per i malvagi dotati di robusto temperamento ed usi a soffrirle senza scuotersi, perchè, non fidandosi della forza dei complici, di rado si determinavano ad associarsi con altri malfattori pel timore di essere scoperti dalle confessioni di qualche correo.

(1) V. Rappresentanza della G. Corte Criminale del 26 marzo 1816, Archivio di Stato in Palermo, Ministero e R. Segreteria di Stato, Filza di N. 5713.

E poi, segue a dir la Rappresentanza, l'uso delle ristrette e delle purgazioni è d'indispensabile necessità pegli accusati, sui quali cadono solo indizi, essendo esse il necessario mezzo per iniziare, proseguire e condurre a termine le processure; imperocchè, dice la G. Corte, gl'indizi devono ammettersi come una specie di prova, allorchè arrivano a tal grado ed a tal efficacia da indurre nei giudicanti la morale certezza, che l'inquisito sia reo del delitto di cui viene imputato. E prosiegue classificando gl'indizi in 4 categorie cioè: 1. Indizi lievi e remoti; 2. Indizi gravi e prossimi; 3. Indizi più gravi; 4. Indizi gravissimi.

I primi indizi abilitavano il giudice alla inquisizione, i secondi alla carcerazione; accertata poi la presenza degl'indizi più gravi, cioè della 3^a categoria, sebbene non fosse permesso al magistrato di pronunziare la condanna, poteva però assicurarsi della verità ponendo l'inquisito nei dammusi: e quindi, o il detenuto si mantenea negativo, ed allora veniva assolto perchè le sofferte restrizioni venivano a *purgarlo* della presunta reità, o invece il detenuto confessava, ed allora la giustizia avea il suo corso. Non ci fermeremo qui a far rilevare quanto debole e fallace sia il discernimento degl'indizi di reità, e quanto grave quindi il pericolo di errori giudiziari con danno irreparabile degl'inquisiti (1).

Passa quindi la G. Corte a trattare dei testimoni, e dice che nell'art. 34 della Costituzione si parla solo di accusati ed inquisiti, senza comprendervi nominatamente i testimoni, e quasi quasi la G. Corte con questa letterale interpretazione dell'art. 34 vorrebbe stabilire, che se dubbio vi poteva essere per l'applicazione della tortura agli accusati, niuno al certo poteva esservene in riguardo ai testimoni, contro i quali perciò era sempre applicabile l'antica pratica criminale.

A dire il vero, quest'asserzione del tribunale ci sembra fuor d'opera; imperocchè quando il legislatore nel citato art. dichiara primamente: « Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della tortura nelle procedure eriminali di questo Regno » e poi aggiunge: « Saranno in conseguenza prosritti li così detti dammusi ecc. » è già nettamente e senz'ambagi dichiarato nelle prime parole il principio generale dell'abolizione della tortura

(1) Nelle Istruzioni per l'amministrazione della Giustizia nelle cause criminali, pubblicate dal Vicerè Principe di Caramanico a 1^o maggio 1787, è detto al cap. 8 che gl'indizi sono di 5 specie, cioè: *ad inquirendum*, *ad carcerandum*, *ad subeundum*, *ad torquendum* et *ad condemnandum*; si stabilisce che non tutti gl'indizi delle prime due specie erano sufficienti per costringere i rei o tormentarli per confessare, però, dopo ottenuta una pruova semipiena o vicina alla semipiena, ovvero dopo indizi *urgenti* di reità, il giudice dovea chiudere i rei nelle segrete, e potea inoltre passare alla tortura dei medesimi, trattandosi di delitti atroci e col concorso di una prova semipiena.

nei giudizi criminali; e quest'abolizione va quindi rettamente applicata pure in riguardo dei testimoni, benchè non siano letteralmente menzionati nel seguito dell'art.; e sarebbe invero illogico il supporre, che il legislatore volesse abolita la tortura per i rei di ogni misfatto riserbandola solo per testimoni, e ci sorprende che la G. Corte si facesse pro della dizione incompleta, se volesse, di un articolo che complessivamente preso non lascia adito a dubbi di sorta sulla sua esatta interpretazione, per trarne quindi inesatte conclusioni.

Dopo di che la Rappresentanza largamente espone alcune riflessioni sopra la condotta dei testimoni in Sicilia; riflessioni abbastanza dolorose; e che lasciamo ai nostri lettori di serenamente apprezzare.

Il dovere, dice la G. Corte, che ha ciascuno di manifestare al magistrato competente la verità di quei fatti, che gli sono ben noti, va essenzialmente unito alla massa dei doveri, che ciascun cittadino contrae nascendo con la società civile. In Francia ed in Inghilterra nessuno ha ripugnanza a deporre innanzi al Magistrato quello che sa; *mentre in Sicilia presso le classi anche le più abbiette del Popolo signoreggia e fa parte dell'educazione nazionale questa ripugnanza a presentarsi non solo spontaneamente come testimone dinanzi le autorità legittime, ma ricercati eziandio dalle medesime vi si negano o si sforzano a sfigurare le circostanze del fatto criminoso o ad occultarlo nella maniera la più favorevole agli incolpati.* Per la qual cosa infino a che dalle future leggi (1) non nasca, come è sperabile, una migliore educazione nazionale, e non si formi un certo spirito pubblico capace di moralizzare il popolo e di ricondurlo dall'attuale istato ai primitivi principii delle verità, della giustizia e dell'ordine sociale, non si potrà far cessare l'uso di questi mezzi di prova, essendochè la legislazione criminale serve delle purgazioni *come unico criterio di verità* per assicurarsi della sincerità o falsità delle disposizioni dei testimoni.

Queste gravi asserzioni ci richiamano alla mente quanto si scrisse in epoca a noi vicina da alcuni autori intorno alla pubblica moralità in Sicilia, pigliando occasione di fatti transitori e non certo esclusivi della nostra regione, per buttare addosso all'isola tutta contumelie, che vennero sdegnosamente respinte e meritamente ribattute. Non istaremo a ripetere quel che da tutti è risaputo: i lettori però riconosceranno di leggieri con noi, che vi è dell'esagerato per fermo negli apprezzamenti sopra esposti.

Ammettiamo che in Sicilia vi sono stati e forse vi sono testimoni del genere sopra enunciato, come ve ne sono stati e ve ne sono di certo presso ogni nazione, non escluse la Francia e l'Inghilterra, perchè l'ideale della perfezione umana completa non si raggiunge in nessun luogo della terra; ma

(1) Allude la G. Corte ai nuovi codici promessi in vari luoghi della ripetuta Costituzione del 1812.

crediamo però, che la maggioranza dei testimoni di Sicilia non debba essere misurata a questa stregua, essendochè della moralità degli stessi si siano ottenuti generalmente buoni risultati, mentre degl'inconvenienti lamentati in contrario dee non piccola parte ascrivarsi ai timori delle vendette da parte di coloro, che verrebbero offesi dalle deposizioni; come rileva la G. Corte stessa, sebbene voglia trarne da ciò argomento per l'uso delle purgazioni riguardo ai testimoni; imperocchè, dice la medesima, questi in tal caso avrebbero la scusa di aver depresso non già spontaneamente, ma pel timore delle minacciate restrizioni o per non averle potuto soffrire. Scusa questa, com'è facile il riconoscere, che non avrà salvato al certo alcun testimone dalle vendette deliberate dei malvagi.

La G. Corte credeva pertanto che l'abolizione dei *dammusi* non dovesse essere immediata, ma effettuarsi dopo la pubblicazione del nuovo Codice Penale e della Procedura relativa, e principalmente dopo l'ordinamento di un efficace sistema di Polizia Generale per prevenire i delitti, e in seguito alla costruzione di nuove carceri, nelle quali i rei e i testimoni non stessero confusamente insieme a combinare la loro difesa innanzi il magistrato, ma isolati gli uni dagli altri. Si ferma di proposito il Tribunale ad enumerare le molteplici e necessarie incumbenze di questa Polizia Giudiziaria, assistita da un disciplinato corpo di gendarmeria, cioè: sorvegliare teatri, caffè, case di giuoco ecc.; aver conoscenza degli abitanti di ogni città, conoscere i vagabondi; tener d'occhio le persone che non hanno arte o mestiere determinato, stabilendo delle case di lavoro e di forza per i medesimi (1); e pensare fino alla pubblica illuminazione.

Tutte queste riforme stimava la Corte indispensabile che precedessero la abolizione della tortura, ed anzi affermava che « non è insomma assolutamente da sperarsi, che si potrà mai pervenire a poter convincere i rei dei loro delitti o ad ottenerne le confessioni senza il mezzo delle purgazioni o ristrette. » Aggiungendo che il non lieve numero dei detenuti, che languivano nelle carceri, per natural conseguenza non potea che accrescersi; dovendo i magistrati, privi dei mezzi di prova delle purgazioni, ritenere gli accusati per assai lungo tempo, e precisamente « fino a quando riesca alla giustizia di convincerli. »

Cose tutte che riuscivano in fine a non lieve pregiudizio della personale libertà, come la Corte ben riconosceva; e difatti le prigioni rigurgitavano di detenuti, e i castelli delle isole e gli altri luoghi di pena erano sì pieni di condannati, che non poteano riceverne altri; eppure non si poteva fare

(1) Sarebbe qualcosa di simile alle *Work houses* inglesi, nelle quali si dà alloggio gratuito agl'indigenti nella notte; però debbono questi, venuta la dimane, eseguire un lavoro in vantaggio dello Stato, quasi a ricompensarlo dell'ospitalità ottenuta.

a meno, perchè « senza dare ai giudici nuove forme e più precisi mezzi di affrettare le loro procedure e di verificare gli avvenimenti criminosi e gli autori, mancano loro anche gli antichi e si rendono (sic) ridotti a marciare lentissimamente senza tracce di lumi e quasi di colpi incerti all'azzardo. »

S'interessa anche il documento dei Capitani d'arme, i quali avevano l'obbligo di soddisfare le persone danneggiate dai furti di campagna.

Non dee per altro sorprendere che la G. Corte ponesse molta importanza ai *dammusi* e correlativi procedimenti nelle indagini penali. L'antico rito criminale fondavasi per non piccola parte sulle confessioni ottenute in seguito ai tormenti ed alle ristrette, in difetto di altre prove; e mi basterà su tal riguardo accennare, per non dilungarmi di soverchio, al cap. 20 della Parte II delle Costituzioni Prammaticali del Vicerè Marcantonio Colonna, dove si prescrive che la dichiarazione, ottenuta in seguito alla tortura, di due banditi, pregiudicati, *stratarii* o scorridori di campagne, di essere stati guidati, ricettati ecc. da persone di qualunque condizione, si avesse a ricevere per *pienissima provanza* (1).

La Corte quindi conchiudeva invocando dal Re di prescrivere alle Corti ed ai magistrati « la pratica delle indicate purgazioni e ristrette nei modi regolari, legittimi e giusti come per secoli con ogni buon successo dell'ordine pubblico si è esercitata »; non adottandosi tal provvedimento, gli inconvenienti deplorati si renderanno *pressochè irreparabili*, imperocchè la Gran Corte con fondamento dispera che le sue incumbenze, quantunque con ogni attività esercitate, possano impedire a lungo ritardare quello stato di dissoluzione dell'ordine pubblico, che ci minaccia.

Queste sono le ultime parole della Rappresentanza, la quale, a dir tutto in una parola, dopo avere esposto al Sovrano il foscio quadro della moralità in Sicilia, che s'è visto, conchiudea col dilemma: o ritorno alla tortura con le condizioni sopra indicate, o dissoluzione sociale con la giunta della giustizia dispensata a colpi incerti all'azzardo.

(1) Dalle medesime Costituzioni pubblicate in Palermo al 1583 sono partitamente indicate nella P. II sotto la rubrica « *L'essamine dei Commissari della Banca della G. Corte* » le varie materie civili e penali, delle quali doveano dare esperimento i candidati a tale ufficio; fra queste materie sono notate le seguenti:

« Della forma di Tortura et delle cose che ci si richieggano;

Qual sia l'ufficio di Commissario alla Tortura;

Della forma di Tortura *tanquam cadaver*;

Della forma di Tortura di un testimonio vario (che contraddice cioè alle prime dichiarazioni).

Della forma di Tortura di un testimonio convinto (*oio*);

Della forma di Tortura di un testimonio falso;

Della forma di Ratificazione di Tortura. »

Il governo di Napoli, avuta la Rappresentanza della G. Corte stimò conveniente prima di prendere una risoluzione sul proposito (e in questo agì con saviezza) di consultare sul grave argomento il Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Palermo; e difatti ai 27 marzo 1816 rimise la quistione allo anzidetto collegio, incaricandolo di esaminare coll' intervento dell' Avvocato Fiscale della G. Corte le proposte contenute nella Rappresentanza, e riferirne col parere.

Il Tribunale Supremo di Giustizia, dopo non breve tempo e precisamente a' 10 gennaio 1817, sottopose al Sovrano in una speciale rappresentanza la chiesta relazione.

Questa comincia col ripetere gli argomenti della G. Corte, aderisce al concetto di quest'ultima: cioè che l'articolo della Costituzione relativo alla abolizione della tortura fosse inseparabile dagli altri concernenti la formazione di un nuovo Codice Penale, di un nuovo Rito Criminale e di una ben ordinata Polizia, e la fondazione di adatte carceri, e quindi dichiara esser *molto giusto e conveniente, secondo la mente dello stesso Parlamento, che la decretata abolizione dei Dammusi non si esegua prematuramente e pria che tutte le anzidette riforme siano già pronte, attivate ed effettuate.*

In fine del documento è detto che il Gran Giudice Francesco Cupane era stato di contrario parere; ed al medesimo si era eziandio associato il Presidente Principe di Malvagna benchè senza voto.

Il Gran Giudice Francesco Cupane non si tenne pago di esprimere il suo parere contrario a quello dei colleghi nel Supremo Tribunale di Giustizia, ma attesa la gravità della quistione, credette suo dovere di sottomettere al Sovrano una speciale rappresentanza, nella quale esortava il Re a non derogare affatto al disposto della Costituzione, malgrado le contrarie considerazioni della G. Corte e del Trib. Supremo di Giustizia. Però pria di esporre il documento del Cupane, crediamo non sia discaro ai lettori di conoscere alcune brevi notizie sulla vita di tanto insigne magistrato.

Francesco Cupane nasceva in Mirto, piccola borgata della provincia di Messina, a 14 febbraio 1758; era egli nipote del celebre botanico Cupane, che al par di lui chiamavasi Francesco, ed abbastanza giovinetto sen venne a Palermo a studiarvi ed intraprendere la carriera forense, che dava adito alle più eminenti cariche: percorse egli con sempre crescente fama i vari stadi della carriera del foro, che allora erano non pochi, e richiedeano tempo non breve per dare una posizione sicura e reputata a quelli che vi si dedicavano: essendochè cominciavasi con essere curiale; quindi procuratore causidico, avvocato scrivente, avvocato allegante; poi avvocato propriamente detto, compatrono e magistrato; e non rare volte da magistrato tornavasi ad esercitare nuovamente l'avvocatura.

Il Cupane fu quindi avvocato e magistrato, ed occupò ancora altre cariche

nell'ordine amministrativo, riscuotendo ognora la comune ammirazione. Lo troviamo perciò giudice del Concistoro, giudice del Supremo Tribunale di Giustizia, membro della Deputazione annonaria, della Commissione nominata dal Re nel 1815 per la compilazione dei nuovi Codici, Direttore con voto nel R. Ministero di Sicilia, ripartimento delle Finanze, e in tale carica dopo i luttuosi fatti del 1820 propose che si provvedesse alle spese occorse in tale contingenza, senza che la nazione ne risentisse nuovi aggravii; fu in seguito Procuratore Generale della Corte dei Conti e al 1825 Presidente della Corte Suprema di Cassazione, raggiungendo così il grado più eminente nell'ordine giudiziario.

Ai profondi studi giuridici ed economici ed alla religiosa osservanza dei suoi eminenti uffici congiunse sempre il Cupane un vivo amore per la Sicilia e le sue glorie: sicchè non consentì mai a far parte del Ministero di Sicilia in Napoli, malgrado i più efficaci inviti, pur di non lasciare l'Isola; si oppose nel 1811 all'entrata dei cavalli provenienti da Malta, dove infieriva la peste bubbonica; e si deve al Cupane Avvocato Fiscale se il monumentale balcone lavorato dal Gagini pel nostro palazzo arcivescovile, opera insigne che ancor oggi ammiriamo, e che era stata già venduta e destinata ad esser recata altrove, sia rimasta a decorare la nostra città (1). Moriva infine il Cupane fra il generale compianto a 22 settembre 1840 in Palermo nella grave età di anni 82: alle sue funebri onoranze vi recitava l'elogio funebre il can. Salvatore Ragusa, e dettava le iscrizioni il comm. Gaetano Daita (2).

Ritornando all'argomento di questa breve memoria, il Cupane nella sua particolare Rappresentanza incomincia con esporre succintamente lo stato della quistione, fa rilevare che l'abolizione dei dammusi e dei tormenti era stata sanzionata in modo chiaro ed assoluto e senz'alcuna condizione che la sospendesse fino alla pubblicazione dei nuovi codici, alla organizzazione di una nuova Polizia ed alla costruzione delle carceri; sicchè le nuove proposte si riduceano in fondo alla derogazione temporanea della legge.

Aggiunge quindi essere oggimai dimostrato « *che i tormenti sono un mezzo ingiusto ed equivoco per estrinsecare la verità dei delitti. Ripugnano alla santità che deve accompagnare i giudizi, perchè recano una pena nello stato della incertezza ed alle volte affliggono irreparabilmente l'innocente, e perchè avendo relazione al temperamento individuale e non alla verità, fanno mentire tanto i deboli quanto i forti, e preparano un inganno alla religione dei giudicanti.* » Ration per cui

(1) Vedi OTTAVIO LO BIANCO, *Biografia di Francesco Cupani*. Palermo. 1841, pag. 19.

(2) *Elogio funebre di Francesco Cupani* per il canonico SALV. RAGUSA. Palermo, 1840.

quasi tutti i governi d'Europa aveano proscritto dai giudizi l'uso dei tormenti.

In Sicilia, continua il Cupane, fu introdotto l'uso dei tormenti e durò per lungo tempo: anche quando l'imputato era pienamente convinto, si credea utile che alla pruova estrinseca concorresse insieme la confessione; e per ottener questo si sottoponea l'imputato ai tormenti con la clausola *citra praeiudicium probatorum*. Questa riserva era necessaria per ovviare al caso che, mantenendosi negativo l'imputato nei tormenti per effetto della robusta complessione, non venisse a pregiudicarsi, secondo il criterio di quei tempi, la pruova estrinseca già ottenuta.

Eppure verificandosi questo caso in un reo di delitto capitale, i Giudici « non sapeano poi prestarsi a condannarlo alla morte » e quindi la tortura veniva a nuocere anziché a favorire la Giustizia (1); sicchè a poco a poco per natural conseguenza venne abbandonandosi l'uso dei tormenti nei casi sopra indicati.

La tortura però rimaneva sempre nei processi deficienti di una pruova piena, sebbene in progresso di tempo venisse meno anche in questi casi, sicchè osserva il Cupane, che « molto prima che i Legislatori mossi dai reclami di tanti illuminati scrittori, l'avessero proibita nelle altre illuminate Nazioni, in Sicilia, ove l'antichissima cultura non si è mai del tutto perduta, la tortura fu abolita dal tempo e dai costumi, e da moltissimi anni a questa parte, quantunque non vi fosse stata legge proibitiva, pure non si può addurre un esempio a riserva di quell'altra specie di tortura, che in forza della sentenza finale è stata applicata nei delitti di Maestà ai rei condannati a morte per manifestare i complici. »

Non dee però da ciò argomentarsi che la tortura sia del tutto cessata nei giudizi criminali, perchè allora la proibizione di essa contenuta nell'art. 34 della Costituzione del 1812 non avrebbe avuto ragion d'essere; piuttosto dobbiamo stimare quanto di sopra è detto come un tentativo per mitigare lo esercizio della tortura: di fatti il Cupane prosegue esponendo che restavano in uso i dammisi, mezzo inseparabile dalla tortura, e s'introduceano altri tormenti contro gl'imputati e i testimoni.

Nella pratica criminale del 1750 si faceva divieto ai magistrati di tormentare i testimoni con *grilletti, cordini in fronte, manette colle braccia*

(1) Nelle Cost. Prammaticali di M. A. Colonna, P. II, alla rubrica « Dei delinquenti convitti (*sic*) et delle dispense *citra praeiudicium probatorum* » è detto, che con regie lettere dei 26 settembre 1581 e 3 settembre 1582 era stabilito « che non s'ammetta stile di non dare pena ordinaria se il delinquente non confessa nella Tortura, benchè sia convitto (*sic*) da testimoni di vista. Et si comanda che in questo caso si osservino le leggi comuni ».

indietro ed altrettali sevizie, e nelle Istruzioni Criminali pubblicate dalla G. Corte con approvazione del Vicerè a 1° maggio 1787 si ritorna a proibire i tormenti straordinari, che per abuso dei Magistrati inferiori si praticavano per accertare gli autori dei delitti; ordinandosi che la restrizione nei dammisi non eccedesse i giorni quaranta, e vietandosi l'enormità di mantenere il detenuto nei dammisi per giorni 39, quindi tranelo fuori e poi riporvelo per altro periodo; col quale abuso si veniva ad oltrepassare di gran lunga il *maximum* di giorni 40 voluto dalla legge per simile restrizione. Parimenti si proibiva in modo espresso di tenere gl'imputati o i testimoni nei dammisi privi di cibi, nudi della persona e ridotti ad alimentarsi con solo pane!

Tutte queste disposizioni, che il Cupane riporta nella sua Rappresentanza, ben ci appalesano quali eccessi non si dovessero lamentare su tal riguardo, e come il Governo medesimo incominciasse ad interessarsi della gravità delle circostanze; a questo debbesi riferire il fatto riferito dal Cupane, che il Re di propria iniziativa a 21 maggio 1807 incaricava la Giunta dei Presidenti e Consultore, di riferire se era conveniente di abolire l'uso dei ferri in tortura: però non troviamo che la Giunta abbia risposto al reale incarico. La conosciuta disposizione poi del 1812 pose l'ultima mano all'abolizione dei tormenti.

Si allegava intanto che pel fatto dell'abolizione dei tormenti era rimasta la giustizia priva de' mezzi per la prova dei delitti; ma fino a quando non sarà dimostrato (dice il Cupane) che sia conforme alle regole immutabili della giustizia il mezzo dei tormenti, e che lo stesso guidi allo scoprimento della verità: non sarà mai fondata tale lagnanza. E poi l'esperienza ha dimostrato presso le altre nazioni, *alle quali poi, per quanto riguarda i costumi e gli altri rapporti morali che possono esservi colla procedura, non è di tanto inferiore la nostra (†), che i tormenti non sono l'unico mezzo di prova, e che senza gli stessi si provano i delitti con più di verità e si puniscono con più di esattezza.*

Risponde poi la Rappresentanza all'altro appunto, cioè, che l'abolizione dei tormenti, dando fiducia ai malvagi di restare occulti i loro delitti, avesse fatto crescere in Sicilia il numero dei reati. Pria di ogni altro, dice il Cupane, bisognerebbe assodarsi con certezza questo fatto, (ponendo in dubbio, se non andiamo errati, le affermazioni della G. Corte sul proposito) e quindi nell'affermativa indagare, se l'aumento della criminalità sia d'attribuirsi allo abbandono della tortura o piuttosto ad altra cagione, essendo *alquanto difficili queste ricerche nelle cose morali.*

Dopo alcune considerazioni sulle carceri del Regno, passa in sèguito il

(†) Queste parole evidentemente sono in risposta al fosco quadro della moralità dei testimoni fatto dalla G. Corte, come sopra abbiamo esposto.

Cupane a dimostrare che l'abolizione dei tormenti non era affatto incompatibile coll'attuale procedura e non era quindi mestieri che tale abolizione fosse contemporanea alla pubblicazione dei nuovi codici: e cita l'identico caso avvenuto in Prussia e in Toscana, dove l'abolizione della tortura precedette di qualche tempo la pubblicazione delle nuove leggi.

Sono già otto anni (scriveva Federico II nel 1769) che la tortura è stata abolita in Prussia, e siam sicuri di non confondere l'innocente e il colpevole, nè perciò la giustizia si fa men di prima. Parimenti il Granduca Leopoldo aboliva la tortura per ogni reato, e praticava insieme le altre legislative riforme che han reso giustamente venerato il suo nome; e l'ottimo Principe riconosceva con compiacenza, che le nuove disposizioni, invece di accrescere il numero dei reati, aveano considerevolmente diminuito i più comuni e fatto dimenticare i più atroci.

Non era quindi il caso di revocare in Sicilia la salutare proibizione dei tormenti, molto più considerando che per la passata procedura poteva anche un sol giudice inferiore *decretare con ordine verbale l'uso dei tormenti* ed erano abbastanza noti gli eccessi, che su tal proposito si commetteano e le gravi conseguenze avvenute specialmente nell'uso dei ferri, *che mutilarono più di un innocente.*

Conchiudea infine il Cupane sottomettendo rispettosamente al Re d'inculare la esecuzione della legge proibitiva dei tormenti.

Non rimaneva pertanto che d'inviare le rappresentanze della G. Corte Criminale, del Supremo Trib. di Giustizia e del Cupane al governo in Napoli a fine di provocarne la definitiva risoluzione; e di fatti troviamo nel fascicolo relativo a questo argomento una lettera ufficiale del Duca di Gualtieri Segretario di Stato, in data dei 10 marzo 1817, con la quale venivano rimessi i cennati documenti al Marchese Tommasi Ministro di Grazia e Giustizia in Napoli; però nel fascicolo non ritrovasi la minuta della cennata lettera, ma bensì la lettera stessa originalmente sottoscritta dal Duca Gualtieri.

In presenza di questo fatto non possono suppersi che due circostanze, cioè: 1^a che la lettera sia stata effettivamente inviata a Napoli, e di là quindi per cagione finora ignota sia ritornata in Palermo una ai documenti; 2^a che lo invio della lettera in parola all'ultima ora venne sospeso, e quindi rimase tutto l'incartamento nell'archivio della R. Segreteria.

Chechè ne sia di ciò, è indubitato senz'altro che le proposte della Gran Corte Criminale non ebbero esito favorevole, non trovandosi alcun riscontro nella legislazione coeva. Per altro erano i tempi ben mutati in Sicilia e in Napoli e niente affatto propizi al ripristinamento delle antiche forme di procedura.

Rimane pertanto la Rappresentanza della G. Corte adottata poi dal Supremo Tribunale di Giustizia, come un curioso documento della Storia Giu-

ridica di Sicilia; e invero dopo che al 1812 si erano visti i rappresentanti del patriziato feudale siciliano con indimenticabile abnegazione rinunciare nel Parlamento i loro secolari privilegi, ed inaugurare insieme ai rappresentanti del Clero e dei Comuni una nuova era civile nell'isola, fa meraviglia non poca il veder sorgere a breve distanza di tempo la proposta di tornare all'antico, evocando nomi e sistemi, che per l'incessante progredire della civiltà eran dannati all'oblio.

E in tanto tramestio sorge ammirevole e veneranda la figura del Cupane, che validamente si oppose al ripristinamento della tortura ed arrivò fino a rivolgersi al Sovrano pur di conseguire il suo scopo umanitario.

Ed una parola di lode dobbiamo pure al Principe di Malvagna, presidente del Tribunale Supremo di Giustizia, che separavasi dall'opinione degli altri Giudici e solo si associava al Cupane.

Ed ecco ora il testo della Rappresentanza.

S. R. M.

Il Tribunale della Gran Corte Criminale, rimostrando i disordini e gli inconvenienti, che crede sperimentarsi a danno della giustizia e della pubblica tranquillità per essersi adottato il sistema dell'abolizione *dei dam-musi, dei ferri, delle purgazioni e delle ristrette* ne' giudizi criminali, rassegnò con sua rappresentanza che sino a tanto che non sarà compiuta la formazione di un nuovo codice criminale e di procedura, unitamente alla migliore disposizione delle Carceri del Regno ed allo stabilimento di una vigilante polizia (le quali cose stimò di dover essere connesse), debba riputarsi come prematura ed eseguita male a proposito la sospensione de' censurati tormenti: e propose che la M. V. si fosse degnata ordinare, che non si esegua per ora la stabilita abolizione, ma se ne faccia continuare la pratica colle regole prescritte dalle leggi e dalle Prammatiche del Regno, delle quali debba inculcarsi ai Giudici la più scrupolosa osservanza.

Con Real Dispaccio dei 27 del trascorso marzo stimò V. M. rimettere al Supremo Tribunale di Giustizia la rimostranza della Gran Corte Criminale, e gl'impose di esaminarla coll'intervento dell'Avvocato Fiscale, e di riferire col parere.

Il Tribunale Supremo ha opinato uniformemente alla proposta della Gran Corte. Ma io essendo stato di voto contrario, ho creduto non dovermi rimanere in un affare di tanta importanza da sommettere separatamente alla M. V. i miei rispettosi sentimenti.

Non credo che sia necessario a tal uopo ripetere distintamente gli argo-

menti della Gran Corte, perchè tutti sono rapportati nella rappresentanza del Tribunale supremo, ma credo sufficiente accennarli all'opportunità.

Molto meno mi dilungo a dimostrare che l'abolizione dei dammusi e dei tormenti fu dalla M. V. sanzionata in maniera chiara ed assoluta, e senza alcuna condizione, che la sospendesse fino alla formazione dei Codici e alla organizzazione di una nuova polizia ed alla costruzione delle Carceri, perchè questa verità risulta dalla semplice lettura, ed è contestata dal consenso uniforme della Gran Corte e di tutti i Magistrati del Regno, che hanno sinora reputato per abolito nei giudizi criminali l'uso dei tormenti.

Ciò che si propone adunque si riduce in sostanza alla derogazione temporanea della legge: e questo mi è sembrato che sia l'argomento da discutersi, e sul quale debbasi umiliare alla M. V. il parere.

Per quanto sia grave per la sua importanza questo argomento, altrettanto è facile per lo esame e per la soluzione, giacchè sono chiare le regole della giustizia, che debbano servir di norma.

Dopo ciò ch'è stato scritto da circa mezzo secolo a questa parte da gravissimi autori, è oramai dimostrato che i tormenti sono un mezzo ingiusto ed equivoco per estrarre la verità dei delitti. Ripugnano alla santità che deve accompagnare i giudizi, perchè recano una pena nello stato della incertezza ed alle volte affliggono irrimediabilmente l'innocente, e perchè, avendo relazione al temperamento individuale e non alla verità, fanno mentire tanto i deboli quanto i forti, e preparano un inganno alla religione dei giudicanti.

Io non intendo occuparmi a portare luce alla evidenza, ma non mi so dispensare dal riferire l'autorità di quasi tutti i Governi di Europa, che guidati dalla morale e dalla umanità al pari della M. V. hanno proscritto dai giudizi l'uso dei tormenti introdotti per mezzo di pruova ne' tempi infelici della barbarie, l'ultimo dei quali è stato il regnante Sommo Pontefice col *motu proprio* che mesi sono ha pubblicato.

E qui giova di accennare come fu corretto di tempo in tempo l'abuso dei tormenti in Sicilia, e come dalla M. V. ne fu antiveduta la inutilità e la ingiustizia, e spontaneamente preparata l'abolizione.

Fu come in altri luoghi introdotto in Sicilia l'uso della tortura per estrarre colle confessioni la verità dei delitti: e questo uso durò lungo tempo presso i Magistrati. Esercitavasi questo mezzo ancor nei casi in cui l'imputato era pienamente convinto, e nel decreto della tortura apponevasi la clausola *citra praeiudicium probatorum*, perciocchè si credeva utile che colla pruova estrinseca concorresse quella della confessione per aver luogo precisamente la condanna di morte. Ma in progresso di tempo si conobbe che non era necessario di applicare questo tormento ai rei convinti, mentre legge non vi era nè poteva esservi, che per procedersi alla sentenza di morte dovesse concorrere la convinzione e la confessione. Si conobbe di

più che nell'esposto caso siffatto procedimento era piuttosto dannoso alla giustizia, perchè allorquando il reo per essere di robusta complessione e di forti fibre soffriva in silenzio il tormento atroce della tortura, i Giudici non sapevano poi prestarsi a condannarlo alla morte, conciosiachè sospettavano che le pruove fatte, quantunque legali, si fossero debilitate collo esperimento della tortura. Da ciò provenne che per lo anzidetto caso (come attesta il fiscale che dispose la pratica criminale del 1750) andò in disuso la tortura non per istabilimento di legge ma per riforma, che la riflessione e la morale produsse nei magistrati.

Continuò l'esercizio della tortura ne' casi in cui mancava la pruova piena. Però le funeste conseguenze e la intrinseca ingiustizia di questo esperimento, i lumi e la probità dei nostri Magistrati produssero, che nemmeno in quest'altro caso più si fosse adoperata: e molto prima che i Legislatori mossi dai reclami di tanti illuminati scrittori l'avessero proibita nelle altre illuminate Nazioni, in Sicilia, ove l'antichissima cultura non si è mai del tutto perduta, la tortura fu abolita dal tempo e dai costumi; e da moltissimi anni a questa parte, quantunque non vi fosse stata legge proibitiva, pure non si può addurre un esempio, a riserba di quell'altra specie di tortura, che in forza della sentenza finale è stata applicata ne' delitti di Maestà a' rei condannati a morte per manifestare i complici.

Giova argomentare che questa riforma non si sarebbe in tal modo adoperata se avesse recato danno all'Amministrazione della Giustizia e fatto aumentare il numero dei delitti, perchè in tal caso la Gran Corte, dove han seduto in ogni tempo Magistrati zelanti, non l'avrebbe adoperata, nè il Governo l'avrebbe permesso.

Ma come le riforme, che non sono introdotte della provvida autorità delle Leggi, non sono mai perfette; così e restavano in uso i dammusi, ch'erano un mezzo inseparabile dalla tortura, e si introdussero altri tormenti tanto contro gl'imputati quanto contro i testimoni.

Osservasi tuttavolta che nella enunciata pratica criminale del 1750, approvata dalla Gran Corte, si avvertono i Magistrati inferiori a non tormentare i testimoni *con grilletti, cordini in fronte, manette colle braccia indietro*, ed altre maniere; dai quali eccessi era risultato, che spesso vinti dal dolore aveano deposto il vero per falso ed il falso per vero.

È ancora da osservarsi che nelle istruzioni criminali pubblicate dalla Gran Corte colla approvazione del Vicerè il di. 1^o maggio 1787 furono vietati i tormenti straordinarii che per abuso dei Magistrati inferiori si praticavano per la pruova dei delitti, come sono *le manette, i ceppi, le catene, i grilletti ed altro*; fu prescritto che la restrizione ne' dammusi si dovesse contro i rei e contro i testimoni porporzionare con arbitrio prudente alla qualità degl'indizi, purchè non eccedesse lo spazio di giorni quaranta. Fu vietato che si usasse la restrizione per giorni trentanove e poi

si ricominciasse per prolungare questo spazio. Fu vietato che per ogni specie di delitto fosse il reo o il testimone privato nei dannosi de' cibi, del vino, delle vestimenta, e nudo fosse ridotto al solo pane. Fu permesso che per la sola gravità dei casi si potessero apporre due paia di ferri di rotoli ventiquattro. Fu finalmente stabilito che nè la restrizione nè altro tormento potesse usarsi nel caso, che il reo fosse convinto con prove estrinseche.

Queste modificazioni riguardarono piuttosto l'eccesso che l'ingiustizia del procedimento di cui si tratta. Ben se ne accorse cogli alti suoi lumi la M. V. quando venne la seconda volta in Sicilia, e non potendo, in vista della intrinseca inutilità di tal mezzo e de' disordini, che in danno della umanità si sperimentavano, restarne indifferente, di proprio moto incaricò la Giunta de' Presidenti e Consultore di *referire se potesse convenire l'abolire* l'uso dei ferri in tortura degl'inquisiti, con dispaccio de' 21 di maggio 1807, del quale ho l'attenzione di acchiuderne la copia. Non potè la Giunta per le tante sue occupazioni soddisfare a questo incarico: che se avesse potuto eseguirlo, V. M. col zelo e colla umanità che tanto distinguono il suo grande animo, avrebbe su questo importantissimo articolo adottati i suoi sovrani provvedimenti.

Fu poi nell'anno 1813 sanzionato dalla M. V. alla proposizione del Parlamento « Sarà vietato a qualunque Giudice e Magistrato l'uso della tortura nelle procedure criminali, e saranno in conseguenza proscritti li così detti dannusi, ferri a' piedi ed alle mani, ed ogni altra qualunque sevizia, che si voglia adoperare contro gli accusati ed inquisiti. » E fu data in tal modo l'ultima mano all'abolizione dei tormenti.

Si dice intanto che così la giustizia è restata priva de' mezzi per la pruova dei delitti, e che i processi son rimasti incompiuti, ed esenti i rei della condegna punizione.

Finchè non sarà dimostrato, che sia conforme alle regole immutabili della giustizia il mezzo dei tormenti, e che sia lo stesso conducente alla verità e a persuadere intimamente l'animo dei giudici, non sarà mai fondata la lagnanza. Ma la esperienza ha fatto vedere presso le altre Nazioni, alle quali poi per quanto riguarda i costumi e gli altri rapporti morali che possono esservi colla procedura non è di tanto inferiore la nostra, che i tormenti non sono l'unico mezzo di pruova, e che senza gli stessi si provano i delitti con più di verità e si puniscono con più di esattezza.

Si può anzi sostenere di esser meno calcolabile in Sicilia questa difficoltà di provare pienamente i delitti senza tormenti, perchè nella pratica presente del processo criminale la inquisizione è segreta, la informazione si compila alla intenzione dell'accusante o del fisco, ciò che vuol dire, non si riceve verun detto che tenda alla discolpa e difesa del prevenuto. Li testimoni renitenti si possono carcerare. L'accusato non sa, nè ascolta i detti dei testimoni, e non è *abilitato* alla ripruova e alla difesa se non compito il

processo offensivo con termine per lo più straordinario ed alle volte con modo processivo. L'accusato poi per la giurisprudenza ricevuta ed ogni giorno osservata non si assolve, se la pruova non sia piena, ma gli si proporziona da' Magistrati quella pena straordinaria, che corrisponde a' gradi della pruova.

Si asserisce che l'abolizione dei tormenti, dando fiducia ai malvagi di restare occulti i loro misfatti, ha fatto crescere in Sicilia il numero de' delitti e de' rei e prodotte conseguenze perniciose.

Sarebbe necessario prima di oltri altro di sapersi con certezza questo punto di fatto: e ciò potrebbe farsi calcolando coll'aiuto degli atti i delitti e le condanne in un periodo di tempo precedente e posteriore che fosse uguale. Avuta questa notizia, sarebbe il caso d'indagare la cagione, e vedere se all'abolizione di tormenti o ad altro si dovesse riferire il disordine. Sono alquanto difficili queste ricerche nelle cose morali. Ma se l'aspresza della pena per consenso dei dotti presso nessuna nazione è stata sufficiente a frenare i malvagi, e se diversi han dovuto essere i mezzi per prevenire i delitti, resterebbe a dimostrarsi, come possa avere tanta efficacia la facilità di provarli colla forza dei tormenti. Se la medesima facesse temere i deboli, non darebbe soggezione ai forti, ed allora la somma del danno e del vantaggio dipenderebbe dai rispettivi temperamenti.

Se le carceri del Regno non sono così ampie e ben formate da potersi nel tempo della inquisizione separare gl'imputati e i testimoni, non pertanto diventa giusto, che i primi si restringessero in quei luoghi di patimento che si chiamano dammusi, ma la giustizia esigerebbe che si trovassero altri mezzi alla bisogna quando occorresse.

Premesse queste considerazioni, si può vederè non esser necessario che l'abolizione dei tormenti fosse contemporanea alla pubblicazione de' nuovi codici, perchè non è incompatibile coll'attuale procedura, e perchè le leggi vigenti e la giurisprudenza del Foro danno norma sufficiente alla religione dei Magistrati per valutare gl'indizi, formare il criterio sulle pruove, e castigare i delitti senza il dubbio, che le pruove fossero l'effetto del dolore piuttosto che della verità.

Se per convincerci di ciò fosse necessaria l'autorità e l'esperienza, si potrebbe tener presente, che nella Prussia ed in Toscana l'abolizione dei tormenti precedette qualche tempo la pubblicazione de' Codici, e la precedette con buon successo.

Sono già ott'anni (scrisse Federico II nella sua dotta dissertazione sulle ragioni di stabilire e di abrogare le leggi pubblicata nel 1769) che la tortura è stata abolita in Prussia, e siam sicuri di non confondere l'innocente e il colpevole, nè perciò la giustizia si fa men di prima.

« Confermiamo (disse nel suo codice Pietro Leopoldo) l'abolizione della tortura, già da più tempo con nostra approvazione messa in disuso nei Tri-

hunal del Gran Ducato, non eccettuatane alcuna specie, siccome non eccettuato verun caso. » E poichè nel proemio accennò di aver voluto consultare la esperienza prima di riformare la legislazione, soggiunse : « Colla più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto, che la mitigazione delle pene congiunta alla più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti, ha considerabilmente diminuiti i più comuni e resi quasi inauditi gli atroci. »

La legge colla quale V. M. vietò i tormenti in Sicilia fu pubblicata nel mese di Giugno 1813, e si sa che dal 25 di Settembre di quell' anno non sono stati più adoperati.

Nel 15 di Maggio 1815 fu dalla M. V. munito della R. Sanzione e pubblicato il nuovo Regolamento delle Magistrature, nella fine del quale fu prescritto « Le leggi ed il rito vigenti regoleranno l'esercizio delle funzioni dei Magistrati ne' limiti delle competenze di sopra stabilite. »

Da ciò si dee concludere, che non fu erronea nè prematura la esecuzione della Legge precedente, ma che fu dalla M. V. col parere dei suoi gravissimi Ministri confermata.

Ora rimane a soggiungere, che se in niuna delle culte nazioni di Europa, le quali hanno adottato questo salutare sistema, è stato poi revocato, molto meno ciò conviene nello stato attuale della Sicilia per altre non indifferenti ragioni.

Qui la Corte Capitaniale di ogni paese ha la competenza di compilare processi criminali, ed un solo Giudice, tuttochè pedaneo, era in possesso di decretare con ordine verbale l'uso dei tormenti. Se si crede, che non vi sia morale ed educazione pubblica sufficiente per adottare la regolarità della procedura ed eliminare i tormenti, come potrà confidarsi ad ogni magistrato inferiore una facoltà così terribile, che mette tanto in pericolo la innocenza e l'umanità?

Ben si sa quale diligenza e qual perizia si ricerchi per compilare gl' indizi, quanto discernimento e quali lumi sieno necessari per formare l'esatto criterio nei giudizi, e per non confondere il vero col falso e l'apparenza colla realtà. Sono noti, o Sire, gli eccessi, che dagli Ufficiali inferiori si commettevano e i funesti disordini accaduti precisamente per l'uso dei ferri, che mutilarono più di un innocente, per non potersi aver l'animo di ripristinare la pratica dei tormenti ed affidarla a ciascun giudice, quando ancor fosse giusto.

Sembra finalmente inopportuno di trattare la riforma di questo solo articolo ora che V. M. nella legge pubblicata giorni sono ha promesso alla Monarchia un nuovo sistema di amministrazione giudiziaria, col quale saranno certamente dalla Vostra Sapienza promossi i mezzi di prevenire i

delitti, bene organizzata la polizia e regolato il processo criminale, in modo che si accerti la sicurezza degl'innocenti e la celere punizione dei rei.

Io dunque sono di rispettoso sentimento, che V. M. cogli alti suoi lumi, se diversamente non giudica, debba inculcare la esecuzione della legge.

Iddio conservi lungamente felice la M. V., la Real famiglia.

Di V. S. R. Maestà

Palermo 11 gennaio 1817


Umilissimo Vassallo

FRANCESCO CUPANE.

(Estratto dalla Rivista *Il Circolo giuridico*, vol. XX).


Nota—A questo parere si è anche uniformato il presidente Principe di Malvagna tuttochè non abbia voto.

(Arch di Stato in Palermo—R. Segreteria, Incartamenti, filza di N. 5713).



PRE 51878





BIB
P A
UNIVER